

Milano, il 16 Luglio 1814.

LA CESAREA REGIA PREFETTURA PROVVISORIA
 DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
 AI SIGNORI VICE-PREFETTI PODESTA', SINDACI,
 E RICEVITORI COMUNALI.

Ho con sorpresa osservato, che alcuno fra i Signori Podestà e Sindaci si è permesso di prelevare dalla Cassa Comunale porzione dell'imposta prediale onde supplire ai bisogni di servizio militare, per modo che alla scadenza delle rispettive rate si trovarono i loro Ricevitori inabilitati a versare nella Cassa Dipartimentale il prodotto delle rispettive imposte, restando così que' Comuni sottoposti in faccia dei loro Ricevitori ai pregiudizj della mora.

Una simile erogazione arbitraria di denaro già destinato per l'Imperiale Regio Erario è contraria direttamente alle disposizioni delle Leggi Censuarie, né può per verun conto essere tollerata, qualunque siasi l'importanza de' militari servizi, massimechè ai medesimi e altrimenti provveduto.

Infatti se questi riguardano le sussistenze, ed i foraggi che si prestano alla Truppa, il Governo ha espresamente stabilito un Appalto Generale, cui spetta l'indennizzare i Comuni di simili prestazioni per di lui conto sostenute dal primo Giugno p. p. in avanti, mentre per quelle anteriori all'epoca suddetta le Commissioni Delegate si prestano alla loro liquidazione, ultimata la quale saranno emessi i relativi mandati di pagamento, ed in pendenza di detta liquidazione la Cesarea Regia Reggenza Provvisoria di Governo ai Comuni Creditori di vistose somme in causa di simili forniture ha anticipato, ed anticipa, dietro ben motivata domanda, dei vistosi acconti.

Se

Se parlassi dei trattamenti accordati ai Signori Ufficiali Austriaci fino al giorno 31 Giugno inclusivamente, il Governo ha di già dichiarato che, in pendenza delle determinazioni che si sarebbero prese a questo riguardo, dovessero i singoli Proprietari delle Case ove alloggiarono gli Ufficiali stessi sostenere simili pesi, salvo ai medesimi il rimborso che verrebbe in seguito determinato, vietando così d'imporre sull'estimo per questa causa il benché minimo aggravio, e d'intaccare la Cassa Comunale, ciò che deve provvisoriamente aver luogo anco rapporto alle prestazioni de' mezzi di trasporto, le quali deggiono eseguirsi per turno dai rispettivi detentori dei medesimi, contro l'indennizzo che il Governo crederà di loro in seguito accordare.

Per ultimo se trattasi delle Forniture di paglia, legna, e lumi, la Prefettura è superiormente abilitata ad accordare, dietro ricerca de' singoli Municipi, una sovrapposta corrispondente per dare degli accounti ai Somministratori dei detti generi forniti anteriormente al 31 Giugno suddetto, salvo anco di questi il rimborso a favore del Comune, mentre per l'andante mese l'Imperiale Regio Comando Generale ha disposto che tali somministrazioni siano pagate dall'Imperiale Regia Cassa Militare contro presentazione delle regolari contabilità da eseguirsi al principio del prossimo futuro Agosto, epoca in cui simili forniture cominceranno ad essere direttamente sostenute dalli Magazzini di Provianda Militare.

Vor-

Vorranno pertanto i Signori Vice-Prefetti vegliare perché il denaro che deve essere versato nella Cassa Dipartimentale non venga menomamente distratto per qualunque siasi causa, ed i Signori Podestà, e Sindaci, s'asterranno sotto la più stretta loro responsabilità dal permettere così illegali abusi, mentre essi soli dovrebbero sottostare ai pregiudizj che per tal causa venissero a gravitare sui Comuni. I Signori Ricevitori Comunali si rifiuteranno alle domande, che loro potessero venir fatte per parte delle rispettive Municipalità, di denaro derivante dall'imposta prediale, mentre se per tali prestazioni rimanessero inabilitati a versare nella Cassa del Dipartimento il prodotto dell'imposta suddetta, essi medesimi non potrebbero sottrarsi ai pregiudizj dalle Leggi cominate.

Ho il piacere di attestare loro la mia distinta stima.

IL PREFETTO
M I N O J A.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. 154.

Up to 14 pieces of necessary tools in this die-cutter are used.

032232894 31

АТОИЗИ

Geography

Milano il 7 Giugno 1814.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Alcuni Ricevitori Comunali mi hanno rappresentate le difficoltà che incontrano in riscuotere le somme dai medesimi già anticipate nella Cassa Dipartimentale pel Diritto di Patente sulle Professioni Liberali, Arti, e Commercio, giacchè gli esercenti si ricusano di pagare la tassa loro attribuita, interpretando che il Decreto della Reggenza del Governo Provvisorio col quale fu abolito un tale Contributo aver debba una forza retroattiva.

Avendo io perciò dovuto consultare la Direzione Generale del Censo, e da questa essendo stato sottoposto il caso al Ministero delle Finanze, esso ha dimostrato di quanta convenienza sia che le Autorità locali facciano conoscere ai mentovati debitori come la legge non disponendo che per l'avvenire, nè potendo avere un effetto retroattivo, a torto essi pretendono di dispensarsi dal soddisfare il proprio Ricevitore della somma ch' egli ha per loro conto anticipata; tanto più che la suddetta Tassa pel corrente anno fu generalmente esatta senza il minimo ostacolo.

Pertanto mentre invito i Signori Podestà, e Sindaci a difendere questa persuasione ove ravvisassero una qualche renitenza in alcuno dei loro Amministrati, ricordo loro contemporaneamente come in caso di contrasto la legge 22 Marzo 1804 all' art. 40 prescrive che al Cursore qualora emerga il bisogno, deve esser prestato ajuto dalla Forza armata per gli atti di oppignorazione.

Ho il piacere di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

MINOJA.

*Il Segretario generale
 CICOGNARA.*

1173.

Nov.

Mr. East

W. H. L. Lindes
and Company
Dr. H. C. L. Lindes
Dr. H. C. L. Lindes

Legnano 11. Giugno 1914.
Sig: Vice: Prefetto di Gallarate.

Tutt'anche' sii in pronto già' da qualche mese
il Nuovo Consiglio dell' Andante anno non si
è mai potuto convocare il Consiglio Comunale
per la di lui ratificazione. Ma però, che aspe
di sottoporlo alla di Lei approvazione ho stabilito
di convocare il detto Consiglio per Lunedì prossimo
giorno 10. Andante, al quale oggetto si con-
giungerà d'abilitarmi ~~mettendo~~ anche' il
relativo avviso non pena rimanere affisso per
tutti gli giorni previsti dalle vigenti discipline
in proposito.

Colgo l'occasione per conformarmi colla più
diffinta stima.

A' 105

Legnano 18. Giugno 1914.
Sig: Vice: Prefetto di Gallarate.

Tutt'anche' sii in pronto già' da qualche mese
il Nuovo Consiglio dell' Andante anno non si
è mai potuto convocare il Consiglio Comunale
per la di lui ratificazione. Ma però, che ormai
di sottoporlo alla di Lei approvazione ho stabilito
di convocare il detto Consiglio per Lunedì prossimo
giorno 20. Andante, al quale oggetto si con-
giaceva d'abilitarmi ~~mettendo~~ anche' il
relativo avviso non poteva rimanere affisso per
tutti gli giorni previsti dalle vigenti discipline
in proposito.

Colgo l'occasione per conformarmi colla più
diffusa stima.

Regno d'Italia

Gallarate il 23. Maggio 1814.

Vice Prefettura
del Distretto IV.

N.º 2067.

Sig. Sindaco

Mi è nato che col soppresso ministero presso i prefetti col capo Accettore Sig. Pandori.

La regolarità ed i bisogni del paese efiggono che fanno giustamente ultimati i fatti predetti; in conseguenza professo un breve telegramma al Sig. Pandori e professosi alla signorina Costi, ed in capo d'iscadenza inviando me stesso il relitto. Rapporto per quelle provvidenze che presso del capo.

Fisiora non mi è permesso presentare il preito Consolare 1813, sic il Conservatorio del concistoro. Un'ulteriore tardiva alla spedizione delle predette pize richerebbe non poco incaglio nell'amministrazione; ossia pertanto formenaygrammante la risposta, mentre che il prete di appartenere la sua diffidata persona.

Il Vice Prefetto
di

Al Sig. Sindaco
di
Segnazzo

Pl. 108.

Mr. Clark

Oval Sign
of the
Government
of
the
United
States
of America

REGNO D'ITALIA.

Milano il 21 Maggio 1814.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI
DI SECONDA, E TERZA CLASSE.

Le molte e gravi incumbenze che occupano tutto giorno questa Prefettura non mi permettono di sperare, che per la scadenza della prossima rata Prediale possa essere compiuta l'approvazione dei Preventivi de' Comuni di seconda, e terza classe, i quali regolar debbono l'Amministrazione del corrente anno.

In vista di tale circostanza benchè colla mia Circolare dei 5 Marzo p. p. N. 5068 autorizzassi l'esigenza di un centesimo sulla sovrapposta Comunale da approvarsi, ciò nonostante ritenuti i sempre crescenti bisogni de' Comuni suddetti sono venuto nella determinazione di abilitare come faccio colla presente i Signori Podestà, e Sindaci sopraccennati a dare in iscossa colla prossima rata di Giugno un altro centesimo, sempre in conto della sovrapposta che verrà al più presto approvata.

Si concerteranno pertanto i sunnominati Funzionarj coi Signori Cancellieri Censuarj del Cantone per la formazione dei rispettivi Quinternetti, rendendone consapevoli i Censiti con apposito contemporaneo avviso da pubblicarsi.

Avvertiranno però che questa disposizione non può essere applicabile ai Comuni l'annua sovrapposta de' quali non ascende a due centesimi.

Ho il piacere di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

MINOJA.

*Il Segretario generale
CICOGNARA.*

W. 98.

REGNO D' ITALIA.

Milano il 25 Marzo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,
CANCELLIERI DEL CENSO, E RICEVITORI COMUNALI.

Mi è noto che alcuni Podestà, e Sindaci si sono permessi in
pendenza dell'approvazione dei Conti preventivi di far esigere
qualche somma sia in acconto di quella già impostata nel
preventivo per gli oggetti di Comunale amministrazione, sia
per compensare le spese incontrate, o nel versamento, o
nell'acquisto dei generi requisiti per l'armata, e tuttociò
senza alcuna autorizzazione di questa Prefettura, la quale
anzi nelle ripetute sue Circolari ha vivamente raccomandato
sopra tutto di astenersi da qualunque tassa, ed imposta, e
da qualunque riparto sull'estimo per saziare le requisizioni.
È tempo omay che cessi un abuso che veste il carattere di
vera concussione, e perciò richiamando le disposizioni già
altre volte emesse in appoggio degli articoli 7, e 8 del Reale
Decreto 29 Giugno 1809, rinnovo le seguenti prescrizioni.

1. È proibito assolutamente ai Ricevitori Comunali sotto pena di essere denunciati come concussori di esigere coi privilegi fiscali alcuna somma che loro non sia data in iscossa dai Cancellieri del Censo, i quali debbono ai medesimi consegnare i libri di scossa.
2. È parimenti vietato ai Cancellieri del Censo di dare in iscossa ai Ricevitori alcuna somma senza un'ordinanza della Prefettura comunicata direttamente, o col mezzo de' Signori Vice Prefetti.
3. Qualunque sovraimposta approvata dalla Prefettura sia nella rettificazione del preventivo, sia in altro modo, dovrà essere sempre pubblicata con avviso del Podestà, o Sindaco, in modo che i tassati ne siano abbastanza in tempo avvertiti.
4. Tutti que' Funzionarj, ed Impiegati, i quali contravvenissero alle presenti prescrizioni saranno denunciati ai Tribunali, e si procederà contro di essi come contro i colpevoli di concussione.

Mi lusingo però che io non avrò il rammarico che un tale delitto si verifichi nel Dipartimento che ho l'onore d'amministrare, e che potrò anzi sempre ripetere ai Signori Podestà, Sindaci, Cancellieri del Censo, e Ricevitori Comunali le assicurazioni della mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Seg. Gen.

H. 51
P. 16. Mayo 1914.

REGNO D' ITALIA.

Milano il 25 Marzo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,
CANCELLIERI DEL CENSO, E RICEVITORI COMUNALI.

Mi è noto che alcuni Podestà, e Sindaci si sono permessi in
pendenza dell'approvazione dei Conti preventivi di far esigere
qualche somma sia in acconto di quella già impostata nel
preventivo per gli oggetti di Comunale amministrazione, sia
per compensare le spese incontrate, o nel versamento, o
nell'acquisto dei generi requisiti per l'armata, e tuttociò
senza alcuna autorizzazione di questa Prefettura, la quale
anzi nelle ripetute sue Circolari ha vivamente raccomandato
sopra tutto di astenersi da qualunque tassa, ed imposta, e
da qualunque riparto sull'estimo per saziare le requisizioni.
È tempo omai che cessi un abuso che veste il carattere di
vera concussione, e perciò richiamando le disposizioni già
altre volte emesse in appoggio degli articoli 7, e 8 del Reale
Decreto 29 Giugno 1809, rinnovo le seguenti prescrizioni.

1. È proibito assolutamente ai Ricevitori Comunali sotto pena
di essere denunciati come concussori di esigere coi privilegi
fiscali alcuna somma che loro non sia data in iscossa
dai Cancellieri del Censo, i quali debbono ai medesimi
consegnare i libri di scossa.
2. È parimenti vietato ai Cancellieri del Censo di dare in iscossa
ai Ricevitori alcuna somma senza un'ordinanza della Prefettura
comunicata direttamente, o col mezzo de' Signori Vice Prefetti.
3. Qualunque sovraimposta approvata dalla Prefettura sia nella
rettificazione del preventivo, sia in altro modo, dovrà es-
sere sempre pubblicata con avviso del Podestà, o Sindaco,
in modo che i tassati ne stiano abbastanza in tempo avvertiti.
4. Tutti que' Funzionarj, ed Impiegati, i quali contravvenissero
alle presenti prescrizioni saranno denunciati ai Tribunali, e si
procederà contro di essi come contro i colpevoli di concussione.
Mi lusingo però che io non avrò il rammarico che un tale delitto
si verifichi nel Dipartimento che ho l'onore d'amministrare,
e che potrò anzi sempre ripetere ai Signori Podestà, Sindaci,
Cancellieri del Censo, e Ricevitori Comunali le assicurazioni
della mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Seg. Ge

ff. 50.
26
J. 6. 16. Mayo 1914.

REGNO D' ITALIA.

Milano li 5 Marzo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONÀ

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DE' COMUNI DI SECONDA, E TERZA CLASSE.

In pendenza dell'approvazione de' Bilanci preventivi per l'esercizio del corrente anno riconosco necessario di non lasciar sprovvedute le Casse Comunali de' fondi che occorron posson per i bisogni dell'Amministrazione.

Abilito pertanto li Sigg. Podestà, e Sindaci a dare in iscossa al Ricevitore Comunale colla prossima rata d'Aprile un Centesimo di sovrapposta in conto di quella che sarà da me approvata per l'esercizio sudetto.

Prenderanno essi perciò gli opportuni concerti colli Sigg. Cancellieri Censuarj Cantonali per la formazione dei rispettivi Quinternetti, pubblicando contemporaneamente un Avviso onde ciascun Censito possa disporci al pagamento.

Ho il piacere di attestare ai Sigg. Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. H.
P. 611. May 1811.

REGNO D'ITALIA.

Milano 8 Aprile 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni Dirette avendo ricevuti alcuni reclami sull' inosservanza delle prescrizioni portate dall' art. 62. della Legge 22. Marzo 1804; e dall' art. 9. del Decreto 29 Giugno 1809. di S. A. Imperiale il Principe Vice Re, mi ha incaricato ad emettere le opportune provvidenze. A questo intento eccito li Signori Podestà, e Sindaci a farsi rassegnare dagli scaduti Ricevitori Comunali tutti i registri, e libri stati ai medesimi consegnati per l' esazione delle contribuzioni dirette.

Dopo che ne avranno fatto l' uso conveniente li predetti Signori Podestà, e Sindaci in conformità degli art. 62, e 63 della mentovata Legge vorranno rimetterli al rispettivo Sig. Cancelliere Censuario Cantonale colla tabella dei debitori, all' effetto che vengano depositati, e custoditi nell' Archivio Censuario.

Richiamando poi in quest' occasione ai Signori Podestà, e Sindaci la mia Circolare del 9. Giugno 1813. N. 13070. sulle Ricevitorie, raccomando loro a garanzia dell' interesse Comunale di tenere strettamente obbligati i Ricevitori a presentare nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento delle Imposte, e de' Contributi di ogni sorta i confessi dei versamenti fatti nella Cassa Dipartimentale.

In attenzione che mi venga accusata la ricevuta della presente per corredo de' miei atti, ho il piacere di attestare alli Signori, Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Seg. Cen.

Legumus
N. 69.

REGNO D' ITALIA.

Milano 14 Febbrajo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO**PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA****ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI.**

Sua Eccellenza il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze con dispaccio 5 corrente Febbrajo mi ha fatte conoscere le determinazioni colle quali è stato fissato il compenso, e la provvisione ai Ricevitori incaricati della riscossione della Tassa sui capitali ipotecati prescritta dal Vice Reale Decreto 24 Gennajo prossimo passato. Tali determinazioni sono quelle che vengono qui a piedi trascritte, e nel invitare i Signori Podestà, e Sindaci a comunicarle ai rispettivi Ricevitori per conveniente norma, e direzione, ho il piacere di attestare ai medesimi la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

Il Senator Ministro delle Finanze visto il Decreto di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re 24 Gennajo 1814.

L'ordinanza nostra di esecuzione del 25 detto mese.

Determina quanto segue

Art. I. Gli Esattori incaricati della riscossione della tassa dell'uno per cento sui capitali ipotecati stabilita dal succitato Decreto 24 Gennajo prossimo passato sotto al titolo **II.** percepiranno cinque centesimi per ogni bolletta di pagamento che risulterà avere essi rilasciata ai paganti la detta tassa a termini degli art. 5. e 6. della detta ordinanza 25 Gennajo.

Art. II. Inoltre agli Esattori che erranno versata nella Cassa Dipartimentale l'intera somma da loro riscossa a tenore dell'art. 11 della suddetta mia ordinanza, è accordata una provvisione ragguagliata in regione delle somme versate, e colle limitazioni qui appresso prescritte.

1. Nei Comuni Capit luogo di Dipartimento la provvisione sarà di lire una per ogni lire mille.

In nessun caso però l'ammontare della provvisione potrà eccedere per **Milano** lire mille, e per gli altri Comuni Capo-luogo di Dipartimento lire sette cento cinquanta.

Qualora l'esazione fosse minore di tre cento mille lire, la provvisione sarà del due per mille, ma in qualunque caso non potrà oltrepassare le lire cinque cento.

2. *Agli Esattori degli altri Comuni, che non siano Capi-Luogo di Dipartimento, a contemplazione del trasporto a loro carico del denaro per il versamento nella Cassa Dipartimentale giusta il disposto degli articoli 7. e 8. della suenunciata ordinanza 25 Gennaio, è accordata la provisione di lire cinque per ogni mille lire versate nella Cassa Dipartimentale.*

In nessun caso l'ammontare della provvisione potrà oltrepassare le lire cinque cento.

Art. III. Il Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Cons. e delle imposizioni dirette, ed i Signori Prefetti de' Dipartimenti sono incaricati della esecuzione della presente dichiarazione.

IL SENATORE MINISTRO DELLE FINANZE Fiori = PRINA. — Per copia
Sot. = G. D. FALCIOLA Segretario. — Per copia non è possibile
Per copia conforme Sot. = FALCIOLA Segretario. — Per copia non è possibile

Vice Prefettura
del Distretto IV.

Cinque

Sig. Sindaco

N.º 562

Col principio dell'oriente 1816, furono ricevuti i contratti delle
 Ricariche parziali di un triennio, e furono altrettanti Ricarichi o trasferimenti
 faranno rinnovati al finire del 1819. I detriti, o preditti, o per centaurare
 l'intervento delle somme, quanto di Ricarichi è riuscito offerto, an-
 ti fanno cambiata la persona del Ricaricatore, o che illo si avrà già tolto a rilievo
 dali trasferimenti Ricarichi dietro regolare ricevuta non solo i mandati, e suffici-
 enti provvedimenti li raggiungerà e seguiti alla fede D. S. per l'oriente 1813,
 medesamente un punto dettagliato vi sarebbe avuto manito delle somme
 che mi avranno mostrato juri prout pubblicamente, battendo prezzo di cui
 tutti i los riconosciuti già compiuta del trasferimento.

Se il bene di riuscire tutto la mia fma

Al. Sig. Sindaco di

Castel Legnano

Nicolangelo
Pappi

ff. 18.

REGNO D' ITALIA

Li 28 Gennaio 1814.

IL CANCELLIERE DEL CENSO DEL CIRCONDARIO DI GALLARATE

Alli

Signori Podestà, e Sindaci del Circondario stesso.

In questo momento per espresso mi perviene Ordinanza del Sig. Consigliere Prefetto colla quale mi si commette di aggiungere ai Quinternetti di scossa del Carico Prediale altri due Centesimi per ogni Sendo d'Estimo oltre a quelli già conteggiati nei Quinternetti medesimi a saldo della prima rata dell'anno 1814.

Siccome i Quinternetti si sono diggià spediti alle Municipalità, e Ricevitori, così sarà premura dei Signori Podestà, e Sindaci di renderli immediatamente avvertiti, che nella scossa come sopra abbiano ad attenersi a questa superiore dispositiva per il pagamento alla Cassa Dipartimentale, e ritornandomi i Quinternetti io ne disporrò il conteggio relativo.

Ho l'onore di attestare a loro la mia più distinta stima.

MAGNAGHI Cancelliere.

W. 75.

Orphanages

11

Fig: 111. 111. 111.

Legumes

111. 111. 111.

Regno d'Italia

N. 150.
Sec. I.

Milano 24 Gennaio 1814.

Il Consigliere di Stato
Prefetto del Dipartimento d'Olona

Al Sig: Sindaco di Legnano.

Sal foglio di ratificazione, che le presento riceverà, che
codice ricevute (nuova) e debitor di St. stata
in mano conteggiata nella doppione del Contributo
ann. e numero 1813.

Sal foglio lo consegnerà al predetto Sindaco
avvertendolo, che la quota dovoluta al St. appre
domani (per) pagata a questa Capo Dipartimentale
all'atto del versamento del Contributo di quest
anno.

Ha il piacere di salutarla affettuosamente

Spacca

pp. 6.

per l'anno 1811 non compresi nel Ruolo Generale.

Tassa da pagarsi secondo la Municipalità			DECISIONE DEL PREFETTO	OSSERVAZIONI	Tassa da pagarsi	Indicazione della Quitanza, e Patente
In Grado						
I	II	III				
				<i>Legnano.</i>		
				<i>Ruolo Supplementario per l'anno 1813.</i>		
				<i>al Comune — 25</i>	<i>di 1-</i>	
				<i>al Ufficio — 35</i>		

Ruolo Supplmentario degli Individui soggetti a Patente per l'anno 181 non compresi nel Ruolo Generale.

Numero progressivo	COGNOME, E NOME	ARTE O COMMERCIO	ABITAZIONE		Pagamenti o no nel Ruolo Speciale	Tassa da pagarsi secondo la Municipalità	DECISIONE DEL PREFETTO	OSSERVAZIONI	Indicazione della Quittanza, e Patente					
			Contrada	Num.					Data	Numero				
	<i>Il Ricavito Comunale</i>							<i>Per mano vinta della Capo di glio in cui è corso di questa spesa sul Contagio in fronte al Ruolo Generale 1815.</i>						
								<i>Ma, ed appunto A Capo di tale spesa G. M.</i>						